

COMUNE DI MARUGGIO

PROVINCIA DI TARANTO

N. 2 REGISTRO DELIBERE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la distribuzione del fondo ex art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006.

L'anno **DUEMILAOTTO** il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** in Maruggio e nel Palazzo Municipale, alle ore 10,00.

Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano presenti i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI:	PRESENTI	ASSENTI
1	SARACINO LUIGI	SI	
2	MAIORANO ARMANDO	SI	
3	GALIANO GIOVANNI	SI	
4	MALAGNINO CATALDO	SI	
5	ANTERMITE LUCIANO	SI	
6	MOLENDINI ANNA	SI	
7	FRASCINA MARCELLO	SI	
8	FUSCO FRANCESCO		SI
9	MELCHIORRE PIETRO	SI	
10	LOMBARDI FERDINANDO LUIGI	SI	
11	TAURINO SALVATORE		SI
12	CHIEDGO LUCA	SI	
13	MARSELLA ERMINIO	SI	
14	MAIORANO GAETANO		SI
15	QUARANTA GIOVANNI	SI	
16	SARACINO GRAZIA MARISA		SI

Presiede la riunione il Dott. Alberto CHIMIENI – SINDACO ed assiste il Segretario Sig. Dr. Antonio MEZZOLLA.

Considerato che il numero di n. **13** Consiglieri presenti incluso il Sindaco Presidente, rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

Si da atto che rispetto all'appello iniziale risulta assente anche il consigliere geom. Giovanni Quaranta: presenti in tutto n. 11 consiglieri comunali, oltre il Sindaco.

IL SINDACO-PRESIDENTE

Relazione del Responsabile dell'U.T.C., settore LL.PP. geom. Antonio CURRI:

PREMESSO l'art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che "Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un opera o di un lavori, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93 comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita da regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse sole specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie."

VISTO lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 che si compone di n. 10 articoli;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza;

Propone:

di approvare ai sensi dell' art. 92 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 il Regolamento di attuazione dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 "corrispettivi e incentivi per la progettazione"

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
geom. Antonio CURRI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la relazione del Responsabile del Servizio LL.PP. nella quale è contenuta la proposta di approvare il regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006;

RITENUTO per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, adottare la predetta proposta;

Visto l'allegato riscontro stenotipografico relativo alla discussione che si è prodotta;

Acquisiti i pareri resi ai sensi del T.U. EE.LL. n. 267/2000;

Presenti 12.Votanti 12

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;

DELIBERA

1. Di approvare, come in effetti approva, l'allegato regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione di cui all'art. 92 c. 5 del D. Lgs. 163/2006 "Corrispettivi e incentivi per la progettazione" che si compone di n. 10 articoli;

2. di dare atto che il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente normativa comunale in merito, entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della presente approvazione.

SUCCESSIVAMENTE il C.C. con separata votazione, consiglieri presenti n. 12 votanti n. 12, incluso il Sindaco, con n. 12 voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato dal Presidente, delibera di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del T.U. Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. EE.LL).



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 92 COMMA 5 DEL
D.LGS. N.163/06**

ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il fondo di cui al comma 5 dell'art.92 del D.Lgs. n.163/2006 n°163 e successive modificazioni ed integrazioni è riferito alle attività del Responsabile Unico del Procedimento, alle tre fasi di progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie suppletive e di variante, alla direzione dei lavori, nonché alla redazione degli atti di pianificazione, incluse le connesse attività amministrative e tecniche.

Il presente regolamento disciplina quindi le modalità di accantonamento di una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, di un'opera o un lavoro e del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7 è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità previsti negli articoli successivi.

Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di ripartizione tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori per quanto attiene le opere o i lavori, nonché tra i dipendenti che hanno partecipato alla redazione degli atti di pianificazione.

Quando la realizzazione delle opere viene affidata a professionisti o studi di ingegneria esterni all'Amministrazione Comunale, la somma accantonata sulla base delle aliquote di cui agli articoli seguenti, sarà ripartita tra il personale dipendente, che ha collaborato o svolto parte degli adempimenti, nella misura percentuale spettante. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti alle prestazioni svolte all'esterno costituisce economia.

ART.2 - RIPARTIZIONE DEL FONDO

La ripartizione del fondo è operata dal Dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, previa indicazione da parte del Responsabile del Procedimento, del Progettista o del Direttore dei Lavori, delle percentuali definitive stabilite dal presente regolamento al successivo art.5, tenuto conto delle responsabilità personali del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto nonché della complessità dell'opera.

ART.3 - AMBITO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Per opere e lavori si intendono tutti quegli interventi programmati dal Comune espressamente previsti nel Bilancio di previsione annuale e nei suoi allegati, ovvero nel Programma dei Lavori

Pubblici da eseguire nel triennio, nonché individuati nel Piano Esecutivo di Gestione che richiedono la redazione di progetti o piani.

b) Per progetti si intendono quelli relativi all'esecuzione di nuove opere, al completamento di opere già iniziate, alla manutenzione straordinaria e ordinaria, compresa la revisione di progetti preesistenti per adeguarli alle eventuali sopravvenute normative per renderli cantierabili, quando non siano già stati oggetto di erogazione della relativa quota.

Si intendono esclusi dalla applicazione del presente regolamento gli atti tecnici relativi a servizi e forniture.

Tutti i progetti di opere e lavori devono avere i caratteri ed essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, previsti dal d.lgs.n. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché regolamenti applicativi.

c) Per atti di pianificazione, generale o esecutiva, si intendono i piani e gli atti urbanistici comunque denominati, previsti da leggi e regolamenti statali, regionali e locali, comprese le varianti dei piani esistenti nonché i regolamenti in materia edilizia ed urbanistica, i piani urbani del traffico ed i piani per l'arredo urbano, i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i PEEP e gli altri piani particolareggiati, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i PEEP e gli altri piani urbanistici esecutivi, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi. I piani devono avere i contenuti ed essere corredati degli elaborati previsti dalla vigente normativa urbanistica.

I progetti urbanistici devono avere le caratteristiche previste dalla legge n°1150/42 e dalle leggi regionali, devono, inoltre, essere completi in ogni parte e pronti per l'adozione.

ART.4 - GRUPPO DI LAVORO

a) Per ogni opera o lavoro viene nominato un responsabile unico del procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell'Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.

b) Per ogni atto di pianificazione viene nominato un responsabile del procedimento il quale costituisce un gruppo di lavoro di cui fa parte personale dipendente dell'Amministrazione, anche non tecnico, per svolgere le attività intellettuali e materiali utili alla formazione e redazione degli atti.

c) L'individuazione del responsabile unico del procedimento, è effettuata dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'esercizio professionale, secondo la

normativa vigente. Può essere responsabile del procedimento lo stesso Responsabile del Servizio.

d) L'individuazione di altri componenti del gruppo è effettuata dalle figure professionali di cui al punto c) sulla base dei seguenti criteri:

1) il progettista e/o direttore dei lavori, che può coincidere con il responsabile unico del procedimento nei casi previsti dalla legge, deve avere le capacità professionali e le conoscenze tecniche richieste per il progetto o piano da redigere: a tal fine si terrà conto del profilo professionale posseduto rispetto alla professionalità richiesta per legge e dell'esperienza acquisita per la particolare tipologia di intervento;

2) per gli altri componenti si deve tenere conto dei seguenti elementi:

- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e/o nelle categorie di lavoro a cui il progetto o atto di pianificazione si riferisce;
- capacità riconosciuta di portare a compimento nei tempi programmati le disposizioni impartite;
- capacità riconosciuta di collaborare e procedere per lavori di gruppo;
- partecipazione o meno ad altri progetti ai fini di una distribuzione equilibrata del carico di lavoro;
- competenze nel campo amministrativo idonee a supportare il gruppo di lavoro;

3) qualora alcuni collaboratori individuati dal Responsabile del Procedimento sulla base dei criteri di cui al precedente punto 2) appartengono a settori diversi da quello di appartenenza dei Responsabili individuati al punto c) del presente articolo, la loro partecipazione al gruppo è subordinata all'assenso del dirigente del settore di appartenenza.

e) La composizione del gruppo può essere variata con disposizione dei Responsabili di cui al punto c), sentito anche il responsabile del settore, anche in corso di progettazione, per causa grave e motivata, quale oggettivo impedimento, rinuncia per motivi di salute o personali, inadempienza, sopravvenuta necessità di integrazione del gruppo con professionalità diverse.

f) Per quanto attiene le figure amministrative e di supporto, la composizione del gruppo deve tendere al massimo coinvolgimento dei dipendenti dell'ente, attuando anche il principio della rotazione.

ART.5 - RIPARTIZIONE DELLA SOMMA

La percentuale effettiva da applicare all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro è determinata, nella misura massima del 2%, come indicato all'art.1, comma 2, e destinata al finanziamento della quota da ripartire fra il personale interessato stabilita in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione della quota spettante al personale interessato avverrà secondo le seguenti schema ed aliquote:

Per determinare la somma da attribuire al personale incaricato è data dalla addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto A) e di una di quelle di cui al seguente punto B)

A) ALIQUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALL'ENTITÀ DELL'OPERA

Importo a base d'asta (lavori+oneri per la sicurezza)	Percentuale da applicare
Fino a € 500.000,00	1%
Da € 500.001 ad € 2.000.000	0,95%
Da 2.00.001 ad € 5.000.000	0,85%
Da 5.000.001 ad € 15.000,000	0,80%
Oltre € 15.000.000	0,70%

B) ALIQUOTA PERCENTUALE RELATIVA ALLA TIPOLOGIA DELL'OPERA

DESCRIZIONE	%
Progetti di nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo	1%
Progetti di manutenzione straordinaria	0,85%
Progetti di manutenzione ordinaria	0,75%

C) IMPORTO MASSIMO INCENTIVO = Importo a base d'asta x (A+B)%

ATTIVITA'	Percentuale da applicare
Responsabile Unico del Procedimento	20%
Incaricati dello studio di fattibilità e loro collaboratori	2%
Incaricati della progettazione preliminare e loro collaboratori	5%
Incaricati della progettazione definitiva e loro collaboratori	10%
Incaricati della progettazione esecutiva e loro collaboratori	20%
Incaricati della redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e loro tecnici collaboratori	4%
Incaricati della redazione del piano di sicurezza in fase di esecuzione e loro tecnici collaboratori	4%
Incaricati della direzione lavori e loro tecnici collaboratori	20%
Incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori	10%
Altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto per non sottoscrivendo i relativi elaborati	5%

Per quanto attiene gli atti di pianificazione si fa riferimento alle tariffe dei vari ordini o collegi professionali. Nel caso in cui le tariffe non siano ben definite o rimandino a compensi discrezionali

o a vacanza, il Responsabile del Servizio a cui è stato affidato il coordinamento per la redazione dell'atto di pianificazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone, sulla base degli onorari correnti, il compenso a decisione della Amministrazione. La ripartizione per gli atti di cui sopra avverrà secondo le seguenti

aliquote:

- 1) Responsabile del procedimento 20%
- 2) Gruppo di progetto 60%
- 3) Collaboratore amministrativo 20%

Per il caso in cui, a seguito della costituzione di un ufficio tecnico consortile o dell'apposito convenzionamento tra enti, le attività danti luogo alla corresponsione degli incentivi venga effettuata in favore di un ente esterno, la convenzione specificherà le percentuali di riparto da porre a carico dell'Ente che si avvale delle prestazioni.

ART. 6 - COSTITUZIONE DELLA SOMMA

All'interno del quadro economico di ogni progetto o perizia, nell'ambito delle somme a disposizione per spese tecniche, il responsabile del procedimento provvede a far inserire anche una somma non superiore al 2% comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, dell'importo a base d'asta dell'opera o lavoro. Tale somma viene stimata in via preliminare sulla base delle prestazioni che si intendono svolgere all'interno dell'Ente con i propri dipendenti, in considerazione delle suddivisioni di cui al precedente art. 5.

ART. 7 - RIPARTIZIONE LIQUIDAZIONE DEI FONDI

- 1) La ripartizione della somma accantonata per ciascun progetto e per ciascun atto di pianificazione avviene sulla base di quanto stabilito di volta in volta dal responsabile del procedimento nei confronti dei suoi collaboratori, del progettista nei confronti dei suoi collaboratori, del Direttore dei Lavori nei confronti dei suoi collaboratori. La ripartizione verrà comunicata al Responsabile del Servizio interessato che provvederà alla liquidazione.
- 2) In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al gruppo di lavori prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'ufficio direzione lavori ed al collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo o certificato di regolare esecuzione.
- 3) L'incentivo al Responsabile del Procedimento viene liquidato il 50% dopo l'avvenuto appalto dei lavori e il restante 50% dopo l'avvenuto collaudo.
- 4) L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

PRESTAZIONI	PERCENTUALI
Per l'adozione del Piano	50%
Per la redazione di eventuali controdeduzioni	30%
Ad avvenuta approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale	20%
Totale generale	100%

I Responsabili Unici del Procedimento, provvedono a redigere gli schemi di liquidazione con gli importi da attribuire al personale che ha svolto delle prestazioni sulla base dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

L'erogazione delle somme a questo titolo si configura come spesa di personale o, meglio, come "incentivo di produttività" conformemente ai disposti dei vigenti contratti collettivi nazionali dei pubblici dipendenti, dirigenti e non.

Le quote parte della predetta somma, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto non effettuate o affidate a persona esterna all'organico dell'Ente stesso, costituiscono economie. Nel caso l'Amministrazione decida di non procedere all'approvazione del progetto, lo stesso sarà considerato comunque ultimato ai fini della liquidazione, purché risulti previsto negli atti di programmazione e sia attestata dal Responsabile Unico del Procedimento la completezza e la qualità degli elaborati progettuali inerenti il livello di progettazione svolto sulla base della suddivisione di cui al precedente art.4.

3) La liquidazione dei compensi relativi agli atti di pianificazione viene effettuata dal Responsabile del Servizio incaricato della redazione dell'atto di pianificazione, sentito il responsabile del Procedimento, provvede a liquidare gli importi corrispondenti alle prestazioni svolte direttamente dai dipendenti dell'Ente per ciascun atto.

La liquidazione avviene anche nel caso in cui l'organo competente non proceda all'adozione / approvazione dell'atto e ciò sia dovuto, non a carenze progettuali, ma diverse scelte dell'amministrazione comunale, purché risulti previsto negli atti di programmazione.

4) Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dal Codice sui lavori pubblici, servizi e forniture art. 10 o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è scuso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92 c. 5 del Codice, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati all'amministrazione, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previsti dal vigente ordinamento.

5) Gli incarichi di cui al presente Regolamento potranno essere svolti, a discrezione dei dipendenti incaricati, anche al di fuori del normale orario di servizio avvalendosi delle attrezzature e mezzi dell'Ente con divieto, tuttavia, di cumulo del compenso con retribuzione per lavoro straordinario.

ART.8 - ONERE ASSICURATIVO

A favore dei dipendenti incaricati della progettazione ai sensi del presente Regolamento l'Amministrazione stipulerà a proprio carico, ai sensi del disposto dell'art 111 del D. Lgs. n. 163/2007 idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale.

ART.9 – NORME TRANSITORIE

La liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni svolte per la progettazione ed esecuzione di opere o lavori, nonché per la redazione di atti di pianificazione, effettuate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avverrà sulla base del precedente regolamento. Per il periodo pregresso, e comunque fino all'entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della liquidazione degli incentivi, spettanti per l'attività di progettazione e di pianificazione svolta, i responsabili del procedimento devono far constatare mediante relazione asseverata, la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei progettisti titolari dell'opera, la consistenza e la composizione del Nucleo di progettazione.

ART. 10

Il presente regolamento, che sostituisce ogni precedente normativa comunale in merito, entra in vigore il giorno stesso dell'esecutività della presente approvazione.